

# LEGGE REGIONALE 41/76

LEGGE 20 aprile 1976, n. 41.

*Contributi per il mantenimento, il funzionamento e lo sviluppo dei centri trasfusionali; provvidenze in favore delle associazioni donatori volontari di sangue e norme per la profilassi della malattia emolitica del neonato.*

## TITOLO I

## Art. 3

### Art. 1

La disciplina della raccolta, conservazione e distribuzione del sangue è regolata dalle norme contenute nella legge n. 592, e nel relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1256 del 24 agosto 1971.

### Art. 2

L'Amministrazione regionale della sanità è autorizzata a concedere agli enti ed alle associazioni di cui all'art. 4 della legge 14 luglio 1967, n. 592, contributi per provvedere:

a) all'impianto ed al funzionamento, con esclusione delle spese per il personale, dei centri previsti dall'art. 4 predetto, secondo le disposizioni contenute nella legge n. 592 citata e nel relativo regolamento di esecuzione, nonché nell'art. 17 del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 128:

b) all'incremento della produzione di emoderivati di immediato impiego ed a lunga scadenza e non destinati alla vendita, nonché di quelli destinati alla terapia di malattie sociali, quali l'emofilia, le malattie emorragiche, le microcitemie ed il morbo di Cooley;

c) alle ricerche di laboratorio a carattere preventivo e sociale.

L'entità del contributo da assegnarsi verrà determinata in base all'attività complessiva ed in rapporto alla popolazione servita, tenendo presente che l'indice di donazione di sangue viene calcolato sulla base di tre unità di sangue per anno e per ogni cento persone.

Al fine di incrementare la raccolta del sangue, l'Assessorato regionale della Sanità, è, altresì, autorizzato a concedere alle associazioni dei donatori volontari di sangue regolarmente costituite ai sensi della legge 14 luglio 1967, n. 592, speciali sovvenzioni da utilizzare per la propaganda trasfusionale, in stretta collaborazione con i centri trasfusionali operanti nella medesima zona di attività dell'associazioni medesime.

Le speciali sovvenzioni previste dal comma precedente possono essere utilizzate anche per la concessione di contributi, a titolo di rimborso spese, ai donatori-lavoratori autonomi non ammessi a fruire dei benefici della legge 13 luglio 1967, n. 584.

La propaganda trasfusionale, che può essere realizzata anche dall'Assessorato regionale della sanità, deve essere svolta con mezzi idonei e diretti a persuadere la popolazione dell'alto contenuto morale e sociale insito nell'azione di donare il sangue, intesa come dovere civico.

L'erogazione delle sovvenzioni di cui al presente articolo è disposta con decreto dell'Assessore regionale per la sanità.

Le domande di sovvenzione, accompagnate da una relazione illustrativa, dovranno pervenire all'Assessorato regionale della sanità entro il mese di febbraio di ciascun anno e, nella prima applicazione della presente legge, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore.

E' fatto obbligo alle associazioni beneficiarie di fornire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, la dimostrazione e la documentazione dell'impiego delle sovvenzioni secondo la destinazione prevista nel decreto di concessione.

La Commissione di cui all'art. 3 della legge 14 luglio 1967, n. 592, è integrata da un rappresentante dell'Assessorato regionale della sanità.